

AGEVOLAZIONI

Coronavirus: quali attività agricole sono consentite?

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini



Come noto, il Governo, nella serata di mercoledì **11 marzo**, ha emanato un [D.P.C.M.](#), pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** per dare esecutività immediata alle previsioni varate al fine di contrastare il diffondersi del **virus COVID-19** sul territorio italiano.

Il D.P.C.M., che fa seguito ai **precedenti** dell'**8** e del **9 marzo**, emanato a seguito delle istanze delle Regioni maggiormente coinvolte, ma con applicazione su tutto il territorio nazionale, ha l'**obiettivo** di **limitare** il più possibile gli **spostamenti** sul territorio **nonché** possibili **involontarie forme** di **aggregazione**, al fine di bloccare la diffusione del virus.

A tal fine, **decadono automaticamente** eventuali **norme contenute** nei **due** precedenti **D.P.C.M.** che dovessero porsi **in contrasto** con quanto previsto in quello dell'11 marzo.

In particolare, con decorrenza **12 marzo** e termine **25 marzo 2020** è stata prevista la **chiusura** delle attività commerciali di **vendita al dettaglio**.

In **deroga** a tale previsione generale, restano aperte le attività di vendita di **generi alimentari** e di **prima necessità** come individuate nell'[allegato 1](#) al D.P.C.M., sia nell'ambito degli **esercizi commerciali di vicinato**, sia nell'ambito della **media e grande distribuzione**, anche all'interno dei centri commerciali, a condizione che sia **consentito l'accesso solo a tali attività**.

È **prevista**, inoltre, la **chiusura dei mercati**, a **eccezione** delle attività dirette alla vendita di soli **generi alimentari**.

Tali deroghe si applicano **anche** al **comparto primario** e, quindi, è **ammessa** l'apertura delle attività di **vendita al dettaglio** in **azienda** a condizione che abbia a oggetto **prodotti alimentari, primi o trasformati**.

Quindi, **rientrano** nella deroga le attività svolte da imprenditori agricoli nelle seguenti

modalità:

- **vendita al dettaglio** ai sensi di quanto previsto all'**articolo 4 Lgs. 228/2001** aventi ad oggetto prodotti agricoli alimentari, restando quindi esclusi, ad esempio, i vivai;
- **vendita** eseguita nella **sede aziendale**, in **locati aperti al pubblico**, **aree di mercato**, a condizione che sia garantita la **distanza** di sicurezza **interpersonale** individuata in 1 metro.

L'**articolo 1, comma 1, n. 4**, inoltre, testualmente stabilisce che *“Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le **filiere che ne forniscono beni e servizi**.”*.

Il rimando alle *“filiere che ... forniscono beni e servizi”* comporta che si ritengono consentite tutte le **attività** quali, ad esempio quelle **cooperative**, che **svolgono** servizi di **fornitura** di servizi e **vendita di prodotti** necessario allo svolgimento dell'attività agricola così come, in modo analogo, i contoterzisti.

Si ricorda, inoltre, come le **attività agricole** sono quelle individuate dall'**articolo 2135 cod. civ.**, consistenti nella coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e relative attività connesse.

Proprio nell'ambito delle attività connesse svolte dall'imprenditore agricolo, vi rientrano anche *“le **attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale**, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”*.

La norma si riferisce alle **attività agrituristiche** che, come noto, hanno avuto una diffusione più che esponenziale negli ultimi anni, su impulso dello stesso Governo.

Ecco che allora bisogna domandarsi **quali** sono le attività eventualmente ancora **esercitabili** in tale contesto.

Sicuramente è **sospesa** l'attività di **ristorazione** svolta nell'ambito dell'agriturismo, mentre attualmente si ritiene ancora **possibile** svolgere l'attività di **pernottamento**.

Eventualmente **si potrebbe ammettere** la **ristorazione** in ambito agrituristico in modalità di **vendita a domicilio**, sempre nel rispetto delle **regole igienico-sanitarie** e a condizione che sia **prevista** tale modalità dalla singola **legge regionale** di riferimento.

Di contro, le nuove attività connesse, recentemente introdotte dal Legislatore per incentivare e supportare il comparto, in particolare **enoturismo** e **oleoturismo**, sono da considerarsi **sospese**.

Esse, infatti, comportano somministrazione e, nello spirito della norma, sono assimilabili a quelle previste dell'[articolo 1, comma 1, n. 2\) del decreto](#): servizi di ristorazione fra cui bar,

pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

Infine, per quanto riguarda l'**attività agrituristica**, si ritiene che siano incluse nella previsione di cui all'[articolo 8, D.L. 9/2020](#), che ha disposto, per le **imprese turistico-ricettive, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, la sospensione, a decorrere dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020:**

- dei **versamenti** delle **ritenute alla fonte**, ex [articoli 23, 24 e 29, D.P.R. 600/1973](#) in qualità di sostituti d'imposta;
- dei termini relativi agli **adempimenti** e ai **versamenti** dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei **premi Inail**.